

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo VI - Delle servitù prediali

Art. 1093 Riduzione della servitù

Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.